

LXXVIII^a TORNATA

MARTEDÌ 16 MAGGIO 1922

Presidenza del Vice Presidente TORRIGIANI FILIPPO

INDICE

Congedi	pag. 2297
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina »	2309
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio ».	
« Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi ».	
« Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'art. 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione »	2300
Oratori:	
* AMERO D'ASTE, <i>presidente dell'Ufficio centrale</i>	2307
BOSCO-LUCARELLI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio</i>	2300 <i>passim</i> 2306
EINAUDI, <i>relatore</i>	2302 <i>passim</i> 2307
PEANO, <i>ministro del tesoro</i>	2304
« Proroga del termine di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 »	2308
Oratori:	
BACCELLI, <i>relatore</i>	
BERTINI, <i>ministro dell'agricoltura</i>	2308
(Approvazione di un ordine del giorno)	2308
« Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporti »	2309

Oratori:

BERIO, <i>relatore</i>	pag. 2313, 2316
BERTINI, <i>ministro di agricoltura</i>	2315, 2317, 2318
POZZO	2315, 2317
(Approvazione di un ordine del giorno)	2315
(Lettura di una proposta di)	2298
(Presentazione di)	2298
Interpellanze (Annuncio di)	2318
(Per lo svolgimento di)	2319
Relazioni (Presentazione di)	2298
Ringraziamenti	2298
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di)	2319

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, del tesoro, della guerra, della marina, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, delle terre liberate dal nemico; i sottosegretari di Stato per la marina, per la giustizia e gli affari di culto, e per l'industria e commercio.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Abbiate per un mese, Foà per giorni 15, Pavia per giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dal sindaco di Torino ho ricevuto la seguente lettera:

« Questa civica amministrazione è sensibilissima all'omaggio tributato dal Senato del Regno alla memoria venerata del senatore Romualdo Palberti e alle condoglianze espresse dalla E. V. alla città di Torino a nome dell'Altissimo Consesso.

« Ne attesto all'E. V. la profonda gratitudine della civica amministrazione e della popolazione torinese, pregandola di accogliere gli atti della mia maggiore osservanza.

« Addì 12 maggio 1922.

« Il Sindaco

« CATTANEO ».

Annuncio di relazione.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di una lettera pervenuta dalla Commissione parlamentare permanente di vigilanza sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato alla Presidenza del Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

« Ho l'onore di trasmettere all'E. V. l'unita relazione che questa Commissione parlamentare di vigilanza ha creduto dovere rassegnare al Parlamento, preliminarmente a quella annuale che ha obbligo di presentare a termini dell'articolo 74 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato dalla legge 25 giugno 1909, n. 372.

« Con profondo ossequio

« Roma, 14 maggio 1922.

« Il Presidente

« RICCARDO BIANCHI ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Commissione di vigilanza sulle ferrovie di questa presentazione.

Letture di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Avendone gli Uffici concessa l'autorizzazione, prego il senatore, segretario, Frascara di dar lettura della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Montresor, Credaro, Molmenti Boselli, Luzzatti, Volterra, Baccelli, Morpurgo e Melodia.

FRASCARA, *segretario*, legge:

« Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative di primo grado dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20 ».

Art. 1.

Gli insegnanti dichiarati idonei eleggibili nelle diverse graduatorie dei concorsi 1919-20, bandite per le scuole medie governative di primo grado, saranno assunti in ruolo a mano a mano che si renderanno vacanti le relative cattedre.

Art. 2.

La presente legge avrà effetto dal 1° luglio 1922.

PRESIDENTE. A termini del regolamento, lo svolgimento di questa proposta di legge avrà luogo in principio della seduta di domani.

Presentazione di disegni di legge e di relazioni.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione della spesa di lire 13,000,000 per la prosecuzione dei lavori di costruzione della nuova sede dei Ministeri della marina, dell'istruzione pubblica, della giustizia e degli affari di culto e della Corte dei conti;

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 14 novembre 1918, n. 1779, recante modificazioni alla legge sulla cassa di previdenza per i sanitari e la proroga dei bilanci tecnici di vari istituti di previdenza.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole senatore Montresor a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

MONTRESOR. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge

dei decreti-legge 9 maggio 1920, n. 1058 e 23 settembre 1920, n. 1561, che aumentano la misura delle tasse e sopratasse scolastiche delle università, istituti superiori di magistero ecc. ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Montresor della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

BERTINI, *ministro per l'agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro per l'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Invito l'onorevole Valenzani a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

VALENZANI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 12 settembre 1918, numero 1445, recante autorizzazione alla spesa di lire 845,490.60 per acquisto del fondo denominato Arcà in Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905, stipulato presso l'intendenza di finanza di Napoli ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Valenzani della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Invito l'onorevole senatore Conci a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CONCI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1916 n. 1570, concernente il computo dell'insegnamento esercitato da professori italiani in Istituti superiori della cessata Monarchia Austro-Ungarica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Conci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di

legge approvati per alzata e seduta nella tornata del 13 maggio 1922.

Prego l'onorevole senatore Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Amero D'Aste, Annaratone, Apolloni.

Baccelli, Badaloni, Barbieri, Bava Beccaris, Bellini, Beltrami, Bergamasco, Berio, Bertesi, Berti, Bettoni, Bianchi Leonardo, Bianchi Riccardo, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bonazzi, Boncompagni, Bonicelli, Bonin, Borsarelli, Bouver, Brusati Roberto.

Calabria, Calisse, Campello, Caneva, Canevari, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chersich, Chimienti, Cimati, Cirmeni, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Corbino, Credaro, Croce, Curreno, Cuzzi.

Da Como, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, Del Giudice, Della Noce, Della Torre, De Novellis, Di Brazza, Di Frasso, Di Robilant, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico.

Einaudi.

Fadda, Faelli, Faldella, Fano, Ferraris Dante, Ferrero Di Cambiano, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Francica-Nava, Frascara.

Gallina, Gallini, Garavetti, Garofalo, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Golgi, Grandi, Grassi, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Lustig.

Malagodi, Mango, Manna, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mayer, Mengarini, Millo, Molmenti, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca.

Niccolini Pietro.

Orlando.

Pagliano, Palumbo, Pansa, Pantano, Paternò, Pecori-Giraldi, Perla, Persico, Petitti di Roreto, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Presbitero.

Rebaudengo, Resta-Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Rota.

Saladini, Salata, Salmoiraghi, Sanarelli, Santucci, Scalori, Schiralli, Schupfer, Sechi, Sili, Sonnino, Sormani, Spirito, Supino.

Tassoni, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tomasi Della Torretta, Tommasi, Torlonia, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Venzi, Viganò, Vigliani, Vigoni, Visconti Modrone, Vitelli, Volterra.

Wollemborg.

Zippel, Zupelli.

Discussione dei disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, numero 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio » (N. 203-A).

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi » (N. 363-A).

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » (Numero 387-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio.

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi.

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

Chiedo al sottosegretario per l'industria e commercio se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dall'Ufficio centrale.

BOSCO LUCARELLI, sottosegretario per l'industria e per il commercio. Consento che la discussione si faccia sul testo dell'Ufficio centrale, ma il Governo si riserva di discutere su alcune modificazioni apportate al testo del Ministero.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura del disegno di legge n. 203-A nel testo dell'Ufficio centrale,

SILI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passeremo alla lettura dei singoli articoli del decreto Reale.

Art. 1.

All'articolo 4 del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, è sostituito il seguente:

« Ferme restando le disposizioni relative a locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione, o ad uso di ufficio di qualsiasi Ente pubblico, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile 1920, n. 477, il conduttore alla scadenza del contratto, semprechè la scadenza si verifichi o contrattualmente o per forza di legge entro il 31 luglio 1922, potrà adire la Commissione di cui all'articolo seguente, in relazione alle controverse contemplate nel presente decreto-legge.

« Dove esista consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1922, qualora la scadenza stessa sia posteriore al detto giorno.

« Nei comuni dove alla pubblicazione del decreto-legge si troverà decorsa la data consuetudinaria, questa s'intenderà prorogata a dieci giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Mi permetto di pregare l'Ufficio centrale e il Senato di voler conservare, inserendola nel nuovo testo, la frase: « qualunque sia la data della stipulazione di esso », da includersi dopo le parole: « il conduttore alla scadenza del contratto ».

Mi permetto anche di rendere ragione in breve del perchè io sottopongo questa preghiera all'esame dell'Ufficio centrale e del Senato.

Come il Senato ricorda, in data 28 dicembre 1920 fu presentato dal ministro dell'epoca, onorevole Alessio, un disegno di legge che disciplinava la materia dei fitti dei negozi; in questo disegno di legge vi era l'art. 8 il quale era stilizzato in maniera diversa dal testo proposto dall'Ufficio centrale del Senato.

Il Senato sorvolò su questo art. 8; di fatto nella relazione dell'Ufficio centrale e nel verbale della seduta del Senato non trovasi nessuno accenno a discussioni relative a questo articolo. Questo disegno di legge non fu presentato all'altro ramo del Parlamento, ma si ebbe invece il decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331 che riproduceva tutte le norme del precedente disegno di legge che era stato approvato dal Senato: L'art. 8 divenne l'art. 13, che fu poi nella conversione in legge mutato in art. 10. L'art. 13 nel decreto-legge 3 aprile 1921 aveva fatto sorgere il dubbio che le proroghe per i fitti dei negozi non potessero chiedersi per quei fitti che erano stati stipulati, con data certa anteriore al 1° novembre 1920. Ora quando si consideri che la legge era fatta per le proroghe dei contratti che andavano a scadere entro il 31 luglio 1921, il Senato comprenderà benissimo che, qualora si fosse dovuto in maniera assoluta e rigida intendere alla parola il significato dell'art. 13, ne sarebbe risultato che la legge praticamente non avrebbe

potuto avere quasi nessuna applicazione, perchè è difficilissimo trovare contratti di affitto stipulati con data certa dopo il 1° novembre 1920 che vadano a scadere per patto contrattuale entro il 31 luglio 1921.

È notorio che per i fitti dei magazzini e dei negozi il minimo termine della durata è di un anno: e allora tutto il lavoro legislativo si sarebbe ridotto a tener presenti alcuni casi sporadici, mentre evidentemente la mente del legislatore doveva riportarsi alla grande massa dei contratti, la quale aveva una data di stipulazione precedente al 1° novembre 1920.

Per queste ragioni e per le controversie, alle quali l'articolo aveva dato luogo nella pratica dinanzi alle Commissioni arbitrali, nel decreto-legge 28 luglio 1921, che oggi è dinanzi al Senato, furono incluse le parole: « Qualunque sia la data della stipulazione di esso », intendendosi che i contratti stipulati prima del 1° novembre 1920 avevano tutta la loro efficacia giuridica, ma che alla scadenza davano per altro il diritto ai singoli stipulanti di poter adire le Commissioni arbitrali per ottenere la proroga secondo i termini stabiliti dalla legge.

Per queste ragioni si è inteso d'includere l'aggiunta: « qualunque sia la data di stipulazione di esso », sia che questa frase voglia intendersi come interpretativa dell'articolo 13, sia che voglia intendersi come modificatrice e abrogatrice del medesimo articolo: altrimenti nella pratica la legge non avrebbe avuto alcuna effettuazione.

Prego pertanto il Senato e l'Ufficio centrale di voler consentire che nel testo dell'Ufficio centrale, che il Governo accetta in tutto il resto, sia inclusa questa dizione con questo specifico significato.

Bisogna altresì tener presente che il decreto-legge 28 luglio 1921 è già stato applicato dalle Commissioni arbitrali, ragione per cui vi sono sentenze di proroghe dei contratti; quindi, con l'interpretazione restrittiva ed eliminando, come propone l'Ufficio centrale, l'inciso suddetto, verremmo a creare una grave perturbazione, mentre questa legge intendeva appunto, per uno scopo sociale, di evitare agitazioni e perturbamenti allo scadere dei fitti, rimettendo alle Commissioni arbitrali lo stabilire, con la concessione della proroga, quel ragionevole au-

mento nel fitto che fosse in rapporto alle condizioni generali del mercato.

Per queste ragioni prego il Senato di voler inserire dopo le parole: « la scadenza del contratto » le parole: « qualunque sia la data della stipulazione di esso ».

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. Devo dare una spiegazione a complemento di quella che ha già dato l'onorevole sottosegretario. L'Ufficio centrale aveva tolto le parole « qualunque sia la data della stipulazione di esso », perchè si era preoccupato di non inserire nel testo nessuna dizione che fosse in contrasto con il testo che era stato già precedentemente votato dal Senato. Noi non ci siamo creduti autorizzati a nessuna variazione di questo genere. Ci siamo trovati innanzi ad un art. 13, diventato ora 10, del testo del decreto-legge del 13 aprile 1921, il quale era identico tanto nel testo governativo come in quello dell'Ufficio centrale. Questo art. 10 diceva: « le disposizioni della presente legge non si applicano in alcun caso ai contratti aventi una data certa anteriore al 1° novembre 1920 fra locatari e terzi ». Per il momento non indaghiamo il significato di questo art. 13-10. Sta di fatto che questo articolo esisteva, e noi dovevamo rispettare il voto del Senato in materia, il quale era in contraddizione formale con l'articolo del nuovo decreto-legge 28 luglio 1921 che, badisi bene, non faceva altro che sostituire il vecchio articolo 4 di quel tal decreto.

Ci sarebbe stato un art. 4, secondo cui per tutti i contratti, qualunque fosse la data della stipulazione, si potevano adire le Commissioni arbitrali, ed un art. 10 del medesimo decreto il quale diceva che non si possono adire le Commissioni quando il contratto abbia una data anteriore al 1° novembre 1920.

A noi era parso impossibile consentire a questa contraddizione, in uno stesso decreto-legge, tra l'art. 4 e l'art. 10 e perciò abbiamo tolto le parole: « qualunque sia la data della stipulazione di esso ».

L'onorevole sottosegretario di Stato dice che togliendo queste parole e conservando l'art. 10 proposto dal Governo e già votato dal Senato, nella sua attuale dizione, verrebbe a mancare lo scopo della legge, perchè non ci sono dei

contratti stipulati prima del novembre 1920 ed aventi la scadenza entro il 31 luglio 1922, perchè praticamente nessun contratto ha una durata di soli nove mesi. Mi permetto di osservare che ci possono essere contratti che vadano al di là del 31 luglio 1922, quando la data consuetudinaria di scadenza lo porti a ottobre o a novembre, ed in tal caso un contratto, stipulato nel novembre 1920, può aver la durata di un intero anno.

Ad ogni modo l'Ufficio centrale, per bocca mia, ha dato spiegazione della sua variante, che non ha avuto altro scopo che di evitare una taccia che potesse essere fatta a noi di contraddizione tra un art. 4 e un art. 10 del medesimo decreto-legge.

Questa contraddizione ci è sembrato che non dovesse rimanere, ma l'Ufficio centrale si rimette al Senato, intorno al modo di toglierla.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale accetta la modificazione proposta dal Governo od insiste nella sua dizione?

EINAUDI, *relatore*. Per coerenza, di fronte al voto del Senato non possiamo far altro che mantenerla. Ci rimettiamo però al Senato che, volendo, può ritornare sulla deliberazione presa. Noi come Ufficio centrale non possiamo proporre al Senato di far questo, ma il Senato lo può sempre fare.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato all'industria*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Nè ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Mi permetta il Senato di insistere nella richiesta che sia aggiunto dopo le parole: « alla scadenza del contratto » l'inciso « qualunque sia la data della stipulazione di esso ».

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'art. 1 nella dizione del Governo non accettata dall'Ufficio centrale:

Art. 1.

All'articolo 4 del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, è sostituito il seguente:

« Ferme restando le disposizioni relative a locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione, o ad uso di ufficio di qualsiasi Ente pubblico, contenute nei Regi decreti 15 agosto 1919, n. 1514 e 18 aprile

1920, n. 477, il conduttore alla scadenza del contratto, qualunque sia la data della stipulazione di esso.

Pongo ai voti questo comma dell'art. 1 che l'Ufficio centrale non approva, ma sul quale insiste.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova è approvato il comma nella forma proposta dal Governo.

Pongo ora ai voti il resto dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale e che il Governo accetta.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 11 del Regio decreto-legge 3 aprile 1921, n. 331, è modificato come segue:

« Ogni azione da svolgersi avanti le Commissioni è fatta per biglietto a norma dell'art. 132 Codice di procedura civile.

« Il termine per proporla è di un mese anteriore alla scadenza indicata all'art. 4.

« Uguale termine è consentito per le domande in giudizio che abbiano per oggetto le controversie, a cui si riferisce il presente decreto-legge, ove, a termini delle consuetudini locali, il preavviso per la rinnovazione del contratto fosse spirato anteriormente al 1° novembre 1920.

« Le Commissioni arbitrali procedono con le norme stabilite nella legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 225, e relativi regolamenti, in quanto esse siano applicabili.

« Le spese per il funzionamento delle Commissioni arbitrali sono a carico della parte soccombente. Nel caso di amichevole composizione delle controversie saranno invece, a giudizio della Commissione, equamente ripartite fra le parti ».

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. In questo articolo involontariamente si è incorso in una omissione per errore materiale.

L'articolo 2 riproduce l'articolo 11 del decreto-legge 3 aprile 1921; per un errore materiale, non imputabile agli uffici di segreteria del Senato, fu saltato un comma nel testo dell'allegato alla conversione in legge di questo decreto. Il comma saltato per errore nell'allegato, come risulta dalla *Gazzetta Ufficiale* del 5 aprile 1921, n. 80 è il seguente: « Pendente il termine di cui sopra ed il giudizio avanti le Commissioni arbitrali, è sospesa l'efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario e stragiudiziale di sfratto ».

Ora questo comma è interessantissimo, perchè se durante il giudizio arbitrale si potesse eseguire lo sfratto, sarebbe inutile ricorrere ad un tale giudizio. Questo comma, certamente per un errore materiale, è stato saltato nella stampa dell'allegato all'articolo che convertiva il decreto-legge in legge, per cui l'Ufficio centrale non lo ha più riprodotto.

Si tratta quindi di riparare a questo errore materiale, inserendo dopo il terzo comma questo che rileggo: « Pendente il termine di cui sopra e il giudizio avanti le Commissioni arbitrali è sospesa l'efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario e stragiudiziale di sfratto ».

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è venuto a conoscenza solo recentemente di questa omissione: noi, come Ufficio centrale e come Senato, non abbiamo mai avuto notizia di questa disposizione. Nel testo che ci è stato comunicato il comma non figurava: del resto l'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà ad accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo prima in votazione questo comma aggiunto d'accordo tra il Governo e l'Ufficio centrale. Esso suona così: « Pendente il termine di cui sopra e il giudizio avanti le Commissioni arbitrali, è sospesa l'efficacia di qualsiasi provvedimento giudiziario e stragiudiziale di sfratto ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo ora ai voti l'intero articolo 2 con la aggiunta testè approvata.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Verrebbe ora l'articolo terzo di cui l'Ufficio centrale propone la soppressione.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Siccome la legge ha già avuto vigore di fatto, per questa ragione forse la Commissione ha proposto la soppressione di questo articolo. Il Governo non avrebbe difficoltà ad accettarla.

PEANO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Mi pare che sia meglio lasciare questo art. 3, perchè esso si riferisce all'effetto retroattivo che deve avere la legge, altrimenti sorgerebbe la questione se la legge stessa prenda imperio soltanto dopo quindici giorni dalla sua pubblicazione.

E siccome detto articolo non dà luogo a nessun inconveniente, sembra che possa essere conservato.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è disposto ad accogliere la domanda dell'onorevole ministro del tesoro. Occorre però che da questo articolo sia tolto l'ultimo inciso: «sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge».

PEANO, *ministro del tesoro*. S'intende.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo ai voti l'articolo terzo, con la soppressione dell'ultimo inciso: «sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge».

Ne do lettura.

Art. 3.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Chi approva l'articolo terzo, così emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione del secondo di questi disegni di legge e cioè: «Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032, relativo ai fitti dei negozi». N. 363-A.

Domando all'onorevole sottosegretario per l'industria ed il commercio se consente che la discussione di questo disegno di legge si svolga sul testo emendato dell'Ufficio centrale.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio*. Per me la cosa è indifferente, essendo che fra il testo proposto dal Governo e quello proposto dall'Ufficio centrale vi è una lieve differenza all'articolo 2 del decreto annesso al disegno di legge. Mi rimetto perciò al Senato.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore, segretario, onorevole Sili, di dar lettura di questo disegno di legge nel testo proposto dall'Ufficio centrale.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1032 con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Procederemo ora alla discussione dei singoli articoli del Regio decreto allegato a questo disegno di legge.

Art. 1.

Ferme le altre disposizioni del Regio decreto-legge 28 luglio 1921, n. 1032, il terzo comma dell'art. 1 dello stesso decreto è così modificato:

«Dove esiste consuetudine di scadenza fissa annuale o semestrale per i suddetti contratti, la data come sopra stabilita è sostituita dalla scadenza consuetudinaria più vicina al 31 luglio 1922, qualora la scadenza stessa sia posteriore al detto giorno».

(Approvato).

Art. 2.

Durante il decorso del termine contrattualmente stabilito o prorogato dalle Commissioni e non oltre il 31 luglio 1922, si possono domandare nuove proroghe, ma le scadenze di tali proroghe che le dette Commissioni potranno concedere non dovranno oltrepassare il 31 luglio 1923 o, dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data.

Domando all'onorevole sottosegretario di Stato per l'industria e per il commercio se accetta la modificazione all'art. 2 proposta dall'Ufficio centrale, oppure insiste nella redazione dell'articolo quale era stata proposta dal Governo.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo insiste sul testo da esso presentato.

La prima parte dell'articolo secondo è identica in tutte e due le redazioni: su di essa non vi è contestazione. La prima parte di questo articolo dice così: « Durante il decorso del termine contrattualmente stabilito o prorogato dalle Commissioni e non oltre il 31 luglio 1922, si possono domandare nuove proroghe ».

Poi il testo è diverso, in quanto che quello dell'Ufficio centrale dice: « purchè queste, aggiunte a quelle precedentemente ottenute, non superino la durata di un anno e le loro scadenze non oltrepassino il 31 luglio 1923; o dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data »; mentre il testo governativo così si esprime: « ma le scadenze di tali proroghe che le dette Commissioni potranno concedere non dovranno oltrepassare il 31 luglio 1923 o, dove esista, la scadenza consuetudinaria posteriore a questa data ».

In sostanza il pensiero del Governo è stato quello di fissare una data certa, una data unica al 31 luglio 1923 o la data consuetudinaria immediatamente posteriore al 31 luglio 1923, perchè in questa data dovessero cessare tutte le proroghe comunque concesse. Viceversa l'Ufficio centrale vuole mettere una seconda condizione e cioè che il conduttore non può usufruire di una o più proroghe per un periodo di tempo superiore ad un anno.

Ora sta di fatto che le Commissioni arbitrali hanno concesso più di una proroga; alcune di pochi mesi, altre più lunghe, e, dato che il termine, fissato per le proroghe nel primo decreto fino al 31 luglio 1922, con la nuova disposizione è stato portato fino al 31 luglio 1923, vi sono altresì delle proroghe già concesse che vanno anche al di là dell'anno, in base appunto a questo decreto-legge del 13 marzo 1922.

Ora sembra al Governo che quando si è stabilito in forma precisa che le proroghe non possono andare al di là del 31 luglio 1923 o dell'epoca consuetudinaria più vicina, si sia stabilita una norma che dà luogo a minori spe-

requazioni di quelle che deriverebbero dalla seconda condizione, introdotta dall'Ufficio del Senato, che porta altresì il grave inconveniente che i negozianti, i quali hanno avuto i contratti prorogati al di là di un anno, si troverebbero oggi a vedere inficiate le proroghe già ottenute dalle Commissioni mandamentali. Quindi io penso che per evitare ogni agitazione e per dare una norma unica e, per quanto è possibile, un termine unico di scadenza, si possa mantenere il termine del 31 luglio 1923, senza includere tra le condizioni, come vorrebbe l'Ufficio centrale, che lo stesso conduttore non possa in ogni caso usufruire di una proroga superiore ad un anno.

Per queste ragioni io mi permetto di pregare caldamente l'Ufficio centrale del Senato di non insistere in questo emendamento, ed in ogni caso prego il Senato di volere attenersi alla proposta del Governo.

EINAUDI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di dover insistere nel suo testo per l'articolo 2, in quanto che qui si tratta di una questione quasi di principio intorno alla lunghezza delle proroghe che debbono essere date per gli affitti dei negozi.

Con il sistema proposto dal Governo si verrebbe a dare una prima proroga dal 31 luglio 1921 al 31 luglio 1922, poi una successiva fino al 31 luglio 1923. In questo modo non si sa dove si andrebbe a finire. Sembra a noi che questo continuo prorogare di anno in anno le date in cui devono finire gli affitti dei negozi non serva ad altro se non a ravvivare la speranza, in quelli che hanno interesse alle proroghe, che altre ne saranno date. Inoltre col sistema del Governo vengono ad essere stabilite quasi obbligatoriamente delle sperequazioni tra negoziante e negoziante, inquantochè ci saranno di quelli che, potendo andare sino al 31 luglio 1923, avranno ottenuto una proroga di due anni e magari (perchè bisogna guardare alle diverse date consuetudinarie) magari di più di due anni, mentre altri, avendo avuto una scadenza posteriore e ottenendo anch'essi una proroga soltanto fino al 31 luglio 1923, otterranno in definitiva una proroga di un anno solo. Quando saremo vicini al 31 luglio 1923, questi ultimi saranno autorizzati a dire: « tutti

gli altri hanno avuto una proroga di un anno e mezzo, di due anni ecc., anche noi vogliamo avere una proroga eguale » e inizieranno una agitazione e quindi si sarà forzati ad emettere un nuovo decreto-legge che conceda le proroghe richieste.

L'Ufficio centrale ha voluto con la sua dizione dichiarare chiaramente che la proroga deve avere una durata identica per tutti, astrazione fatta dalla data in cui essa cominci.

La proroga deve essere per tutti di un anno; vuol dire che quelli che l'avranno avuta dal 1 luglio 1921 l'avranno soltanto fino al 1 luglio 1922; quelli che avranno avuto una scadenza posteriore, avranno anche la proroga fino ad una data posteriore. Insomma tutti avranno una proroga di un anno, e ciò è conforme al principio della legislazione sui negozi, inquantochè, originariamente, quando il Governo ha proposto le proroghe per i negozi, le ha proposte perchè diceva che era necessario almeno un anno affinchè i negozianti potessero trovare un nuovo locale. Noi vogliamo che questo anno lo abbiano tutti e che, se già non lo hanno avuto, si concedano altre proroghe fino al suo esaurimento purchè anche con queste aggiunte non si superi la durata complessiva di un anno. Ora secondo il Governo non basterebbe più questa proroga di un anno; per alcuni bisognerebbe dare di più, perchè essi hanno avuto la scadenza del contratto in epoca anteriore. Ma concedendo a tutti indistintamente la nuova proroga, si crea una sperequazione e si mantiene una causa divisa agitazione. L'Ufficio centrale mantiene la sua proposta, secondo la quale, perchè si possa concedere la nuova proroga, ci debbono essere due condizioni: in primo luogo le nuove proroghe si diano soltanto quando, aggiunte a quelle già date, completino la durata di un anno, e in secondo luogo purchè non vadano al di là del 31 luglio 1923. In questa maniera tutti sono posti nella medesima situazione di fatto, tutti avranno potuto godere della proroga di un anno; non avranno potuto godere tutti di un'identica proroga cronologica fino al 31 luglio '23, ma l'identità nella cronologia sarebbe una ingiustizia in confronto ai singoli, perchè creerebbe sperequazioni che, lo ripeto, sarebbero fomite di nuove agitazioni. Questi sono i motivi per cui l'Ufficio centrale ha ritenuto di dover apportare la variante che

abbiamo detta, e che l'onorevole sottosegretario ha del resto spiegata chiaramente all'art. 22.

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Voci. Ai voti!

BOSCO LUCARELLI, *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Mi permetto, abusando della pazienza del Senato, di insistere ancora sul testo proposto dal governo. Anzitutto a me pare che gli inconvenienti che lamenta l'onorevole senatore Einaudi sono molto meno gravi degli inconvenienti che si verificherebbero accettando la formula dell'Ufficio centrale. Nella forma del Governo abbiamo la data perentoria, fissa di scadenza. Il senatore Einaudi potrebbe obiettare che avremo un'altra disposizione di proroga.

EINAUDI. È un eccitamento.

BOSCO LUCARELLI *sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Fo osservare al senatore Einaudi che se dovesse venire una altra disposizione di proroga dovrebbe venire per legge, e, quindi, dovrebbe venire all'esame della Camera dei deputati e del Senato, il quale, qualora fosse convinto che altre proroghe non debbano concedersi, negherebbe la sua approvazione ai provvedimenti del Governo. Nè è a temersi di provvedimenti che potessero prendersi per decreto-legge, in quanto il Governo ha affermato molte volte che non si sarebbe valso del sistema dei decreti legge.

E ripeto vi sono alcuni contratti i quali hanno già avuto proroga più lunga di un anno. Questi contratti prorogati in che condizioni si troverebbero?

E tenuto conto dei mesi di proroga eventualmente usufruiti in più, gli sfratti verrebbero a verificarsi nel corso dell'anno consuetudinario, con un perturbamento anche maggiore, mentre, viceversa, quando si sa che al 31 luglio 1923, o all'epoca consuetudinaria più prossima, le proroghe debbono ritenersi esaurite comunque esse siano state usufruite, io penso che questa disposizione porti minori inconvenienti di quella proposta dall'Ufficio centrale. È vero che nell'articolo 7 del decreto legge 3 aprile 1921 si parlava di un anno di proroga da chiedersi non oltre il 31 luglio 1921; ma poi è venuto un altro provvedimento che ha portato la facoltà di po-

tere chiedere la proroga per tutti i contratti che comunque fossero venuti a scadenza entro il 31 luglio 1922. Ecco perchè l'attuale disposizione non è in contraddizione con quella precedente, ma è una disposizione successiva che tiene in considerazione uno stato nuovo. Per queste considerazioni mi permetto d'insistere nella preghiera già rivolta al Senato e all'Ufficio centrale di voler conservare il testo proposto dal Governo.

EINAUDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EINAUDI, *relatore*. L'Ufficio centrale è dolente di dover insistere nella sua dizione: ricorda una circostanza sola. Leggiamo l'art. 7 di quel decreto del 3 aprile 1921; questo articolo regola appunto la proroga e dice: « Esso non può consentirla che per un altro e ultimo anno al fine che il conduttore possa procurarsi nuovi locali per l'esercizio del negozio ».

Era il legislatore stesso che diceva il motivo per cui si doveva dare la proroga e che diceva che si trattava di un ultimo anno; è per questo che l'Ufficio centrale crede che il concetto dell'anno debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Passeremo ai voti. Siccome è stata aperta la discussione sul testo dell'Ufficio centrale, l'articolo del Governo deve essere considerato come emendamento.

Metto ai voti l'articolo 2 quale è stato proposto dal Governo e non accettato dall'Ufficio centrale.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

Dopo prova e controprova non è approvato.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'articolo così come è stato proposto dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

AMERO D'ASTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE, *presidente dell'Ufficio centrale*. Ho domandato la parola semplicemente per dare una spiegazione riguardo a questo articolo. Siccome le Commissioni arbitrali potrebbero trovarsi in difficoltà nella interpretazione di questo articolo, l'Ufficio centrale, per quanto il testo dell'articolo sia chiaro, intende dichiarare che le domande di proroghe di affitto devono essere fatte prima del 31 luglio 1922, qualunque sia la scadenza dell'affitto. Questa

è la spiegazione che intende dare l'Ufficio centrale affinché risulti dai verbali, onde le Commissioni arbitrali non abbiano dubbi nella interpretazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Ora do lettura dell'articolo 3°:

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

S'intende che dovranno essere soppresse le parole: « e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge »

Chi approva l'articolo 3° così modificato è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Passeremo ora alla discussione del terzo disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione » (N. 387-A).

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura:

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 aprile 1922, n. 449, che abroga la disposizione dell'art. 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione.

(*Omissis*)

Art. 1.

L'articolo 4 del decreto-legge 8 novembre 1921, n. 1561, è abrogato.

Art. 2.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 » (N. 352-urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine di cui all'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il termine del 31 marzo 1922 indicato nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047, è prorogato sino alla data di pubblicazione della legge. « Trasformazione del latifondo e colonizzazione interna », presentato al Parlamento il 23 giugno 1921 con il disegno di legge n. 742 ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1922.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Do-mando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro dell'agricoltura*. Debbo limitarmi a poche dichiarazioni perchè il disegno di legge è così bene lumeggiato nei suoi particolari e nelle sue ragioni fondamentali dalla relazione del senatore Baccelli, che credo di poter senz'altro fare riferimento al testo di essa, per ogni maggiore dilucidazione.

Mi corre l'obbligo però di fare una dichiarazione quanto all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale, riprodotto nel testo della relazione per

dare il mio consenso alle proposte in esso contenute. Riconosco anzi che le ragioni a cui si ispirava il Governo coincidono con le raccomandazioni dell'Ufficio centrale. Rimane quindi fermo che non si accoglieranno domande di terre se non rispettando l'inizio dell'anno agrario, e solo in casi eccezionalissimi ci varremo della facoltà che l'Ufficio centrale ha ritenuto di affidare all'apprezzamento del Governo.

Il Senato sa che l'istituto della occupazione temporanea ha avuto carattere eccezionale e provvisorio e quindi il carattere di eccezione dato alla proroga del termine di concessione è tale che si può anche in questo concordare con l'idea espressa nella relazione.

BACCELLI, *relatore dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e lo ringrazia.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal Governo:

« Il Senato invita il Governo a non accogliere di regola domande per occupazione di terre oltre il termine in cui, secondo i diversi usi locali, ha luogo l'inizio dell'anno agrario, riservando l'applicazione del termine di legge soltanto a quei casi nei quali ciò sia imposto da gravi e particolari ragioni ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno richiederebbe ora la discussione dei disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia (N. 187):

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo IV°: « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 188):

Ma la discussione di questi disegni di legge è rimandata a domani, perchè l'onorevole ministro del lavoro non può essere presente alla seduta di oggi.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina » (N. 377).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione in Comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 377).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Montesilvano Marina, frazione del comune di Montesilvano, è distaccata dal capoluogo e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere, con decreto Reale, a tutte le disposizioni derivanti dalla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto » (N. 348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40 portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, contenente provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto.

ALLEGATO.

Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40.

(*Omissis*).

TITOLO I.

LINEE URBANE DI TRAMVIE

E DI NAVIGAZIONE INTERNA.

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti linee urbane di tramvie e di navigazione interna a motore meccanico sono esonerate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati:

a) la tassa di bollo di cui all'art. 9 del D. L. 23 aprile 1918, n. 560;

b) il diritto supplementare di cui all'art. 7 del D. L. 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti.

Le aziende sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura dei suddetti tributi in aumento della attuale quota aziendale del prezzo del trasporto.

Sono però soggetti alla tassa di fissa di bollo:

1° di lire 1,35, oltre l'addizionale, i biglietti di abbonamento;

2° di lire 5,00, oltre l'addizionale, le tessere gratuite, escluse quelle di servizio.

Nei riguardi della tassa di bollo, le disposizioni di cui al presente articolo si estendono alle aziende esercenti linee urbane di omnibus e navigazione interna, qualunque ne sia il sistema di trazione.

Art. 2.

Nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria, ogni successiva modificazione in aumento, o in diminuzione, dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente articolo, nonchè delle condizioni di trasporto, sarà determinata dal prefetto, su richiesta delle aziende, o degli enti concedenti, sentiti gli enti concedenti, le aziende concessionarie ed il competente circolo ferroviario d'ispezione, e tenuto conto degli oneri derivanti alle aziende dal trattamento giuridico ed economico del personale e dal rincaro dei combustibili, dell'energia elettrica e dei materiali di esercizio e di consumo.

Per il biennio 1922-1923 qualsiasi diminuzione dei prezzi di trasporto ai sensi del precedente comma dovrà ottenere l'assenso preventivo dell'esercente.

In relazione al primo comma del presente articolo è anche data facoltà al prefetto di stabilire con le modalità sopraindicate:

- a) la riduzione o sospensione dei servizi;
- b) l'esclusione totale o parziale della partecipazione del concedente ai prodotti lordi, anche sotto forma di canone fisso;
- c) la riduzione dei canoni di manutenzione delle strade sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi assegnate.

I provvedimenti di cui al presente articolo hanno carattere definitivo.

Art. 3.

Il trattamento economico del personale addetto a linee aperte all'esercizio posteriormente al primo gennaio 1922 — ferme le vigenti disposizioni relative alla previdenza — è lasciato esclusivamente alla libera contrattazione fra azienda esercente e personale.

Art. 4.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, cessa, nè potrà essere rinnovata sotto altra forma, qualsiasi concessione di sussidi straordinari di esercizio a carico dello Stato, in dipendenza di qualunque causa, per le aziende di cui all'art. 1° del presente decreto, salvo il disposto del successivo art. 21.

TITOLO II.

LINEE DI TRAMVIE E DI NAVIGAZIONE INTERNA
NON CONTEMPLATE NEL TITOLO 1° E FERROVIE.

Art. 5.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, le aziende esercenti ferrovie e quelle esercenti tramvie e linee di navigazione interna a motore meccanico non contemplate all'art. 1° del presente decreto sono esonerate dall'obbligo di applicare ai trasporti da esse effettuati il diritto supplementare di cui all'articolo 7 del decreto luogotenenziale 15 maggio 1919, n. 775, nonchè i successivi aumenti. Le aziende stesse sono autorizzate a convertire a proprio favore la vigente misura del suddetto tributo in aumento dell'attuale quota aziendale del prezzo del trasporto.

Ogni successiva modificazione dei prezzi di trasporto risultanti dall'applicazione del precedente comma, nonchè delle condizioni di trasporto dovrà essere sottoposta dalle aziende alla preventiva approvazione del Ministero dei lavori pubblici, il quale deciderà definitivamente, nonostante qualsiasi disposizione diversa o contraria legislativa o contrattuale.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1922, tutti i trasporti sulle linee di cui al precedente articolo, saranno assoggettati alla tassa erariale sui trasporti di cui agli articoli 149 e seguenti del testo unico di leggi 9 maggio 1912, n. 1447, e 16 del decreto luogotenenziale 23 aprile 1918, n. 560.

La tassa sarà applicata nella seguente misura:

1° per i trasporti di viaggiatori, bagagli, cani, biciclette e per quelli di merci ed oggetti di ogni genere a grande velocità:

a) sulle ferrovie: otto per cento del prezzo del trasporto;

b) sulle tramvie e linee di navigazione interna: tre per cento del prezzo del trasporto;

2° per i trasporti di merci ed oggetti di ogni genere a piccola velocità: tre per cento del prezzo del trasporto.

La tassa erariale sarà liquidata bimestralmente entro 60 giorni dalla fine del bimestre

cui si riferisce, ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la liquidazione.

Per la omessa o ritardata denuncia di quote della tassa erariale è dovuta una penale pari al 15 % delle quote stesse e per l'omesso o ritardato versamento è dovuta una penale del 6 %, oltre l'interesse di mora.

Art. 7.

Le quote di tassa di cui al precedente articolo 6 sono comprensive delle attuali tasse e sovrattasse di bollo tanto ordinarie quanto straordinarie ed addizionali sui documenti di trasporto, salvochè i biglietti di abbonamento sono soggetti alla tassa di bollo di lire 1,35 oltre l'addizionale.

Il provento della tassa e delle penali sarà attribuito alla fine di ciascun esercizio finanziario: per 7/8 al capitolo dello stato di previsione dell'entrata concernente la tassa erariale sui trasporti delle linee concesse alla industria privata e per 1/8 al capitolo del predetto stato di previsione concernente la tassa di bollo.

Art. 8.

Le disposizioni attualmente in vigore per la concessione, in dipendenza di qualunque causa, di sussidi straordinari di esercizio, alle aziende esercenti le linee di cui all'art. 5, cessano di avere vigore col 31 dicembre 1921.

Entro i limiti della spesa di lire centotrentacinque milioni per il 1922, salvo quanto stabilisce l'art. 21 del presente decreto, e di lire centoventicinque milioni per il 1923 il Ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende esercenti linee di cui all'art. 5 soggette all'applicazione del D. M. 10 marzo 1920, n. 3176, un solo sussidio straordinario in base al conto annuale di esercizio, per ciascuno degli anni 1922 e 1923.

Art. 9.

Il sussidio sarà concesso sempre quando, a giudizio del ministro dei lavori pubblici, siano state riconosciute inapplicabili od insufficienti, le seguenti altre forme di compensi:

1° modificazioni delle tariffe e delle condizioni di trasporto, nonchè riduzioni di treni, sospensioni temporanee di servizi, senza che gli enti locali eventualmente interessati possano esigere riduzioni di sussidi, canoni e sovvenzioni da essi anteriormente stabiliti a favore degli esercenti, quali che siano gli obblighi dei medesimi verso gli enti predetti;

2° riduzione dei canoni di manutenzione delle strade, eventualmente sino al puro rimborso delle spese effettive di manutenzione delle sedi occupate;

3° riduzione o soppressione della partecipazione ai prodotti lordi da parte degli enti locali, anche sotto forma di canone fisso.

L'assegnazione del sussidio sarà fatta in base alle seguenti norme: verrà anzitutto assegnata a ciascuna azienda la somma necessaria a coprire il *deficit* del conto di esercizio per l'anno 1922 o 1923; in caso di insufficienza dello stanziamento, tale somma verrà proporzionalmente ridotta.

L'eccedenza eventualmente disponibile sarà ripartita fra le aziende in proporzione della ulteriore somma che occorrerebbe a ciascuna per raggiungere un prodotto netto pari a quello medio del triennio 1911-1913, non oltre però il 5 %. Per le linee aperte all'esercizio dopo il 31 dicembre 1912 verrà assunto come termine di confronto il saggio di interesse preso a base del piano finanziario di concessione.

Art. 10.

I provvedimenti, di cui al precedente articolo, saranno adottati dal ministro dei lavori pubblici, su proposta di una Commissione da esso nominata e composta di due funzionari dell'Ufficio speciale delle ferrovie, di uno del Ministero del tesoro, di uno del Ministero delle finanze e di due delegati delle aziende designati dalla Federazione dei trasporti.

I provvedimenti del ministro sono definitivi.

Art. 11.

Per gli anni 1922 e 1923, le aziende che intendono chiedere il sussidio di cui all'art. 8, debbono compilare il bilancio ad anno solare, chiudendolo per il 1921 col 31 dicembre, nono-

stante qualsiasi disposizione diversa o contraria dei rispettivi atti costitutivi o statuti.

Ai soli effetti del presente decreto le aziende possono derogare al disposto dell'art. 209 del testo unico di legge 9 maggio 1912, n. 1447, circa l'obbligo di presentare la situazione patrimoniale ed il conto speciale di esercizio separatamente per ciascuna linea.

Art. 12.

Le domande di sussidio debbono essere presentate rispettivamente nel termine perentorio del 31 marzo 1923 e 1924, corredate del conto dell'esercizio e dalla situazione patrimoniale per l'anno precedente.

Qualora le assemblee sociali approvassero conti e situazioni diverse da quelle presentate a corredo della domanda di sussidio, è in facoltà insindacabile del ministro dei lavori pubblici di ripetere le somme eventualmente date in eccedenza, valendosi della procedura stabilita dalla legge 26 agosto 1868, n. 4548, e del privilegio di cui all'articolo 1957 del codice civile.

Art. 13.

Nei casi di assoluta necessità, e nei limiti strettamente indispensabili, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di accordare alle aziende anticipazioni sul sussidio straordinario di cui all'art. 8. La misura di tali anticipazioni sarà stabilita di volta in volta dal Ministero dei lavori pubblici, sentita la Commissione istituita con l'art. 10, salvo per il periodo fino al 30 giugno 1922, durante il quale la detta misura sarà stabilita d'accordo fra i Ministeri dei lavori pubblici e del tesoro.

Art. 14.

A decorrere dal 1° gennaio 1922 è esteso a tutte le aziende indicate all'art. 5 del presente decreto il diritto dello Stato alla partecipazione al prodotto netto dell'esercizio in base alle norme attualmente in vigore per le ferrovie concesse.

Tale partecipazione, nonostante qualunque clausola diversa o contraria, si effettua:

1° quando il prodotto netto eccede il 5%: in ragione dei 5/10 per la parte eccedente il

5% ed in ragione dei 3/10 sulla differenza fra il 5% e la media di prodotto netto del triennio 1911-1913;

2° quando il prodotto netto è compreso fra il 4 e il 5% inclusivo; in ragione di 3/10 dell'eccedenza del prodotto netto, in confronto di quello medio del triennio 1911-1913;

3° quando il prodotto netto è compreso fra il 3 ed il 4% inclusivo: in ragione di 2/10 dell'eccedenza anzidetta.

Per le linee aperte all'esercizio dopo il 1° gennaio 1913 la partecipazione al prodotto netto dell'esercizio si effettua in ragione dei 5/10 del prodotto netto eccedente il 5%.

Nei casi in cui l'ammontare del capitale azionario non sia stato approvato dal Governo non saranno considerati agli effetti del computo della partecipazione al prodotto netto gli aumenti di capitale deliberati posteriormente al 1° gennaio 1921.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI COMUNI.

Art. 15.

Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà di consentire l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo secondo del presente decreto alle aziende che esercitano promiscuamente linee di cui agli articoli uno e cinque, e che non dichiarino, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto di voler fruire delle disposizioni di cui al titolo 1°.

La decisione del ministro è definitiva.

Art. 16.

Le partecipazioni dello Stato e degli Enti locali ai prodotti lordi dell'esercizio sono liquidate anche a deroga di eventuali disposizioni contrarie, previa detrazione, dal prodotto complessivo, del provento delle modificazioni di tariffa introdotte in dipendenza di tutti i provvedimenti emanati dal 1° gennaio 1916 in poi, compresi quelli del presente decreto.

Quando però, a giudizio del prefetto, per le linee di cui al titolo primo e del ministro dei lavori pubblici, per le linee di cui al titolo secondo del presente decreto detto provento risulti maggiore degli oneri compensabili con le

modificazioni di tariffa, le partecipazioni sono calcolate anche sull'eccedenza.

Ogni altra forma di partecipazione ai prodotti dell'esercizio, che non sia sull'effettivo prodotto netto dell'esercizio stesso, è regolata analogamente a quanto è stabilito nel presente articolo.

Le decisioni del prefetto e del ministro, ai sensi del presente articolo, sono definitive.

Art. 17.

Il conto di esercizio a tutti gli effetti del presente decreto sarà compilato con le stesse norme attualmente in vigore per la compartecipazione dello Stato al prodotto netto delle ferrovie concesse, in quanto applicabili.

Art. 18.

L'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è modificato come segue:

« I componenti la Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti. Nel caso di nomina in sostituzione di tali componenti, i sostituenti restano in carica fino al giorno in cui sarebbero scaduti i sostituiti ».

Art. 19.

La facoltà di ricorso di cui al penultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 11 marzo 1920, n. 270, è estesa ai direttori dei circoli ferroviari d'ispezione, ai quali devono essere comunicate le decisioni delle Commissioni locali di equo trattamento.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DIVERSE.

Art. 20.

È data facoltà all'Amministrazione del bollo e delle concessioni governative di condonare le soprattasse di omessa o ritardata denuncia o di tardivo pagamento accertate a carico degli esercenti o concessionari di tramvie urbane e riferentisi a tasse di bollo maturate a tutto il 31 dicembre 1921, alle condizioni e nei termini che saranno caso per caso stabiliti dalla predetta amministrazione.

Art. 21.

Il ministro dei lavori pubblici può concedere alle aziende urbane di tramvie e di navigazione interna, entro la complessiva somma di due milioni, e soltanto per il primo bimestre 1922, un sussidio mensile non maggiore di quello a ciascuna azienda spettante in base all'art. 14 del decreto-legge 25 marzo 1919, n. 467, per il corrispondente periodo dell'anno 1921, diminuito del provento della tassa di bollo devoluta all'azienda in forza dell'art. 1.

La somma all'uopo occorrente sarà prelevata da quella di 135 milioni assegnata, per l'anno 1922, dall'art. 8.

Art. 22.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata ed in quello della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti da questo decreto che sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed in quanto non sia diversamente stabilito, andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione sull'articolo unico.

BERIO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO, *relatore*. Devo brevemente dar ragione al Senato di un ordine del giorno che è proposto con la relazione dell'Ufficio centrale. Il decreto, che oggi viene innanzi al Senato per la conversione in legge, trae la sua origine da un disegno di legge che era stato presentato nello scorso mese di agosto dal ministro dei lavori pubblici. Questo disegno di legge fu esaminato dall'Ufficio centrale, il quale presentò la sua relazione in massima favorevole, salvo parecchi emendamenti; ma dopo che la relazione era stata presentata, il ministro del tempo, onorevole Micheli, stralciò gran parte delle disposizioni che erano in questo disegno di legge già esaminato e approvato e le incluse in un decreto Reale, che è quello che oggi viene innanzi al Senato per la conversione in legge.

Il disegno di legge presentato dall'onorevole Micheli conteneva alcuni provvedimenti per le aziende dei trasporti, anche in relazione ad un ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze e che fu approvato dal Senato nella seduta del 28 gennaio 1921. Con quel disegno di legge si sopprimeva il sistema istituito per queste aziende di trasporto, che sono le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie comunali e interurbane, col decreto luogotenenziale 16 maggio 1919, n. 775.

Giova ricordare che questo decreto luogotenenziale, mentre stabilì una nuova indennità caro-viveri per il personale, al tempo stesso, per venire in aiuto delle aziende, dispose che l'onere dipendente da questa indennità sarebbe stato assunto dallo Stato, il quale si sarebbe rivalso applicando un diritto supplementare e un diritto di bollo sui prezzi dei trasporti, il cui importo veniva riscosso dalle aziende e poi versato allo Stato. Si veniva a creare un rapporto solidale tra tutte le aziende. Sistema che è già stato adottato in qualche altro Stato, nella Francia per esempio, ma solamente per le grandi linee. Da noi questo sistema diede luogo ad inconvenienti, perchè era un sistema che giovava alle piccole aziende, a scarso traffico, e nuoceva alle grandi. Le piccole riscuotevano poco e prendevano molto, in quanto restavano esonerate dall'indennità di caro viveri per il proprio personale, mentre nelle grandi succedeva il contrario.

Per ovviare a questi inconvenienti il Governo presentò un disegno di legge che restituiva ad ogni azienda la propria autonomia, salvo a mantenere il diritto di bollo e quello supplementare, che venivano convertiti in un aumento di prezzo del trasporto e devoluto alle aziende.

Inoltre nello stesso disegno di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici del tempo, si contenevano alcune altre disposizioni che sembrarono all'Ufficio centrale un miglioramento alla legislazione molto farraginosa e complessa dell'equo trattamento. Fra queste disposizioni due erano le principali: con la prima si prescriveva che le nuove aziende sarebbero state sciolte dai vincoli dell'equo trattamento; con l'altra disposizione si stabiliva che anche le aziende in esercizio avrebbero potuto, qualora tutti gli altri mezzi fossero stati insufficienti a colmare

il loro *deficit*, ridurre il trattamento economico del personale in servizio.

Il Governo aveva proposto che la riduzione del trattamento economico non potesse avvenire che d'accordo fra azienda e personale. L'Ufficio centrale propose invece che, qualora fosse mancato l'accordo, la riduzione si potesse disporre egualmente con decreto prefettizio, per le tramvie urbane, e con decreto del ministro dei lavori pubblici, per le ferrovie e le tramvie intercomunali.

Vi erano poi delle disposizioni secondarie che rappresentavano anche esse un avviamento verso un regime di maggiore libertà.

Se non che nel decreto oggi in esame non si è riprodotta che una sola delle suddette disposizioni, quella che riguarda la libertà delle nuove aziende di stabilire il trattamento economico del personale contrattualmente, senza essere soggetto alle norme dell'equo trattamento, e anche questa è stata riprodotta limitatamente alle tramvie urbane, mentre per le ferrovie e per le tramvie intercomunali si mantiene il sistema dell'equo trattamento. Tutte le altre disposizioni del progetto precedente non sono state riprodotte.

L'Ufficio centrale si è trovato di fronte a questa questione: dobbiamo approvare questo decreto da convertire in legge, che non fa che riprodurre per la massima parte il disegno di legge che è già stato approvato dall'Ufficio centrale, o dobbiamo integrarlo con quelle disposizioni sull'equo trattamento che erano già state inserite nel precedente disegno di legge e che non sono state ora riprodotte?

L'Ufficio centrale, sentito anche il pensiero del Governo, ha concluso nel senso che possa per ora il Senato approvare la conversione in legge di questo decreto, prescindendo da aggiunte e emendamenti, e cioè per due ragioni. La prima è che le disposizioni dell'equo trattamento, in base alla legge fondamentale, durano per cinque anni, e siccome il quinquennio scade nel 1923, le norme fissate dal Ministero o dalle commissioni all'uopo create, scadranno nel 1923. Ciò posto, ove si consideri che questo disegno di legge non è stato ancora approvato dall'altro ramo del Parlamento e che per ciò occorrerà ancora qualche tempo perchè divenga legge dello Stato, è sembrato che l'efficacia pratica di queste aggiunte sarebbe molto relativa e

molto discutibile, in quanto, nella migliore ipotesi, non potrebbe valere che per un periodo brevissimo. Aggiungasi un'altra considerazione più grave, quella, cioè, che anche il progetto di legge, che era stato presentato originariamente ed approvato dall'Ufficio centrale, non conteneva che qualche accenno all'equo trattamento; lo scopo era diverso, era quello di regolare *ex novo* i rapporti tra Stato ed aziende e non di disciplinare o riformare la legislazione vigente circa l'ingerenza statale nei rapporti tra aziende e personale.

L'Ufficio centrale ha creduto pertanto che fosse preferibile, anzichè integrare questo decreto con disposizioni insufficienti, approvarlo nei termini in cui è stato proposto e, al tempo stesso, proporre un ordine del giorno, come si è proposto, col quale si invita il Governo a presentare al Senato un disegno di legge al più presto e in ogni caso in tempo perchè possa essere approvato prima del 1923, col quale si apportino alle norme attuali dell'equo trattamento le modificazioni e le riforme che si ritengono utili per conciliare la tutela doverosa del lavoro con le necessità delle industrie e gli interessi del paese.

L'Ufficio centrale nella precedente relazione pose in rilievo gli inconvenienti derivanti dall'equo trattamento non tanto per effetto della legge fondamentale ispirata ad un concetto lodevole, quanto per le deformazioni che ne sono derivate, talchè, per esempio, anche le tramvie urbane furono sottoposte all'equo trattamento; ed oggi infatti si agitano le aziende tramviarie urbane per avere ulteriori concessioni di sussidi. Ma le eventuali riforme devono essere ponderatamente studiate; ecco perchè si è presentato l'ordine del giorno inserito nella relazione dell'Ufficio centrale, ordine del giorno che io mi lusingo che il Governo vorrà accettare.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Parlo per incarico del collega onorevole Riccio, il quale, essendo trattenuto nell'altro ramo del Parlamento per la discussione del bilancio dei lavori pubblici, me ne ha dato incarico. In ogni modo per una certa mia dimestichezza con questa materia posso addentrarmi nella valutazione più precisa delle ragioni che hanno ispirato

l'Ufficio centrale del Senato a proporre l'ordine del giorno, allegato alla relazione, e sono lieto di dichiarare che esso è pienamente accettabile, e si può convenire con l'Ufficio centrale nel senso che il disegno di legge presentato ora - non essendo che un avvicinamento alla sistemazione dei rapporti fra le aziende di trasporto e lo Stato - attende di essere integrato da ulteriori disposizioni alle quali si può metter mano dopo un esame completo e organico di tutta la materia.

Con questa intesa, accetto quindi l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio centrale ed accettato dal Governo:

« Il Senato, ritenuto che con la fine del 1923 scadrà il quinquennio di validità delle norme in vigore circa il trattamento economico del personale addetto alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto;

« Richiamato il voto formulato dalla Commissione di finanze ed approvato dal Senato nella tornata del 28 gennaio 1921, confida che il Governo presenterà al più presto, e in ogni caso in tempo utile perchè sia approvato prima della fine del 1923, un progetto di legge per la riforma delle norme sull'equo trattamento, in guisa da conciliare la doverosa tutela del lavoro con le necessità dell'industria e gli interessi del paese ».

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora è stato proposto un articolo aggiuntivo dal senatore Pozzo al disegno di legge, prego il senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

« Con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, possono essere assimilate alle linee urbane le tramvie destinate a collegare le città e i centri industriali e agricoli coi sobborghi contigui e vicini entro il raggio di venti chilometri e aventi precipuamente lo scopo di trasportare la mano d'opera e gli alunni delle scuole ».

POZZO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POZZO, *dell'Ufficio centrale*. Siccome ho l'onore di far parte dell'Ufficio centrale, devo

prima di tutto giustificarmi, se, impedito da altro pubblico ufficio, non ho potuto intervenire alle riunioni dell'Ufficio centrale - tenutesi, d'altronde, durante l'aggiornamento del Senato - e se quindi non ho potuto presentare la mia proposta in seno all'Ufficio stesso. Devo però avvertire che, appena avute le bozze della relazione, nel restituirle alla Segreteria con le mie osservazioni, non ho mancato di preannunziare la mia proposta all'onorevole relatore e al Presidente dell'Ufficio centrale, i quali mi dichiararono di approvarla, pur osservando che, stante l'urgenza di presentare la relazione al Senato, non sembrava il caso di riconvocare l'Ufficio centrale. Di più ho creduto mio dovere di preannunziare la mia proposta anche all'onorevole ministro dei lavori pubblici, che mi spiace di non veder presente, per quanto egli sia sostituito dall'egregio suo collega dell'agricoltura. Non ho dunque mancato di osservare, nel modo più completo, le corrette norme della procedura parlamentare.

L'articolo aggiuntivo da me proposto non ha veramente bisogno di una lunga illustrazione; in sostanza io chiedo che possano essere assimilate alle linee urbane le tramvie destinate a collegare alle città e ai centri industriali o agricoli i sobborghi contigui e vicini entro il raggio di venti chilometri.

L'intento, lo dico subito, è quello di sottrarre queste linee agli aggravii dell'equo trattamento.

Come il Senato ha inteso, col disegno di legge in discussione, avente per oggetto la conversione in legge di un decreto-legge emanato dal Governo, in attesa che il Parlamento si pronunci sul disegno di legge che deve riordinare quest'intricata materia, sul quale ebbe già a riferire l'Ufficio centrale, di cui pure ebbe l'onore di far parte, si dispensano dagli aggravii dell'equo trattamento le linee urbane, mentre vi si mantengono sottoposte le linee intercomunali e le ferrovie concesse all'industria privata.

Le linee contemplate dall'articolo aggiuntivo da me proposto hanno, a dir vero, per se stesse il carattere di linee urbane, e tali sarebbero legalmente e tecnicamente se i sobborghi che esse hanno per iscopo di collegare alle città o ai centri industriali o agricoli fossero situati entro il territorio dello stesso comune. Esse però,

di fatto, non hanno un carattere diverso nè maggiore importanza delle linee urbane di una grande città destinate a collegare al centro i sobborghi della periferia.

Mi spiace di non vedere nell'Aula il nostro illustre collega Riccardo Bianchi...

Voci. C'è, c'è!

BIANCHI RICCARDO. Io non faccio testo. (*Si ride*).

POZZO. Ne sono lieto. Egli potrà confermarvi di avermi non solo incoraggiato a presentare la mia proposta, ma consigliato di estendere a venti chilometri il raggio da me prima fissato in dieci; onde gli sarei grato se, con la sua grande ed indiscussa autorità in materia, egli volesse intervenire nella discussione.

Comunque, spero che anche l'onorevole ministro dell'agricoltura, in rappresentanza del suo collega dei lavori pubblici, vorrà aderire alla mia proposta, circondata come essa è di tutte le garanzie, poichè con essa si accorda al Governo una facoltà di cui esso si varrà solo se e in quanto lo crederà opportuno. Non gli si impone alcun obbligo, non si accorda alcun diritto a chicchessia, onde l'assimilazione delle linee contemplate dall'articolo aggiuntivo alle linee urbane a tutti gli effetti di legge rientrerà sempre in ogni caso, nel potere discrezionale del Governo.

BERIO, *relatore*. Dovendo, come relatore dell'Ufficio centrale, prendere una decisione sull'opportunità o meno di accettare l'emendamento del collega Pozzo, io desidererei avere un po' chiarita la portata di esso, perchè con questo emendamento si tende ad equiparare determinate linee interurbane che conducono a vicini centri abitati alle tranvie urbane.

Ora nel decreto-legge presentato dal Governo e che si tratta oggi di convertire in legge, quale è la differenza fra le une e le altre nei rapporti dell'equo trattamento, prescindendo da ciò che riguarda il bollo ed i diritti supplementari? La differenza è semplicemente questa: che le nuove linee tranviarie urbane non saranno soggette alle norme dell'equo trattamento, mentre anche le nuove linee ferroviarie vi sono soggette. Quindi, per ciò che riguarda le linee tranviarie a cui si riferisce l'emendamento dell'onorevole Pozzo, la novità potrebbe essere questa, applicando le norme delle tranvie urbane, e cioè che le nuove costruzioni non

saranno soggette all'equo trattamento. Allora, se questa è la portata della modificazione proposta dall'onorevole senatore Pozzo, essa, per quanto modesta, data la scarsa importanza di queste linee, può essere molto utile. Ma se si considera che il quinquennio sta per scadere e che il Governo ha assunto oggi formalmente l'impegno di presentarci una nuova legge sulla materia, mi pare che si potrebbe rinviare a questa nuova legge anche l'innovazione proposta dall'onorevole senatore Pozzo, come si sono rinviate a quella legge tutte le altre questioni collegate ai rapporti delle aziende col personale.

Questo è il pensiero della maggioranza dell'Ufficio centrale.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Non ho difficoltà ad accettare come raccomandazione, l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Pozzo. Posso anche ammettere che la portata dell'articolo stesso, sia tale da farlo favorevolmente considerare in sede di modificazione delle norme dell'equo trattamento. Ma io vorrei pregare il Senato di non anticipare oggi innovazioni singole. In materia di questo genere disposizioni che hanno, a prima vista, un aspetto semplice, quando si va a studiarle nel merito e nelle loro conseguenze presentano difficoltà e sorprese gravi. Trattandosi poi di argomento che non riguarda soltanto il ministro dei lavori pubblici, ma anche quello del tesoro, comprende il Senato come non si possa accedere d'improvviso all'approvazione di un emendamento come quello proposto dal senatore Pozzo. Una volta che la materia deve essere esaminata in tutta la sua interezza, anche questa parte specifica può deferirsi, con le opportune considerazioni scaturite dall'attuale discussione, all'esame di merito che in modo completo ed organico potrà essere fatto al riguardo nel riordinamento generale di questa legislazione.

Nel dire questo, io tengo pure conto delle ragioni e raccomandazioni che porta l'Ufficio centrale nel proporre al Senato l'approvazione del decreto-legge come è stato presentato dal passato Ministero. Esso nota che l'approvazione del decreto in questione può farsi senza osservazione considerandolo come un semplice decreto di stralcio delle disposizioni d'urgenza applicabili dal 1° gennaio 1922.

Credo che l'onorevole senatore Pozzo voglia ritenersi pago dell'assicurazione che gli do e conseguentemente non insistere perchè sia messo ai voti l'articolo aggiuntivo da lui proposto.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole senatore Pozzo se, dopo le dichiarazioni del relatore dell'Ufficio centrale, insiste nella sua proposta dell'articolo aggiuntivo.

POZZO. Permettetemi onorevoli colleghi, una breve dichiarazione. Se io avessi fiducia nell'efficacia degli ordini del giorno, se avessi fiducia che prima della fine del 1923 sarà presentata la legge annunciata, se avessi fiducia che il Governo avrà il coraggio di liberare le aziende esercenti i pubblici servizi dei trasporti da un regime che ha arrestato l'industria ed ha mandato in rovina le aziende, non avrei motivo di insistere. Ma siccome questa fiducia non ho, siccome la mia proposta è bensì semplice, non ingenua, come forse troppo leggermente è stata qualificata dall'onorevole relatore, ed è certissimamente vantaggiosa e per di più è circondata da tutte le garanzie, poichè l'assimilazione dovrebbe essere dichiarata con decreto reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro del tesoro, accordandosi al Governo una facoltà, non imponendogli un obbligo, non comprendo le esitanze dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro. Io considero i rinvii e le dichiarazioni, del Governo di accettare le proposte come semplici raccomandazioni, quali cortesi forme di rigetto e di seppellimento!

Le ragioni che mi hanno mosso a presentare l'articolo aggiuntivo sono molto semplici.

Appartengo ad un centro industriale e vedo a migliaia gli operai, uomini e donne, che affluiscono dai sobborghi contigui e vicini agli stabilimenti della città che fu detta la Manchester d'Italia; vedo del pari frotte di ragazzi, maschi e femmine, che affluiscono alle scuole della città dai vicini comuni rurali per avere una istruzione superiore o migliore di quella che nei loro paesi viene dispensata. Operai e scolari devono almeno due volte al giorno percorrere alcuni chilometri nell'andata e nel ritorno, sprecando tempo e sopportando disagi d'ogni natura.

Orbene, io conosco benemeriti industriali che hanno già versato somme notevoli, o si sono impegnati a versarle per costruire a loro

spese delle brevi linee di collegamento, sia a vantaggio della classe operaia, sia a vantaggio della scolaresca. Ma non si farà nulla se non si rimuoverà l'incubo dell'iniquo, *pardon*, dell'equo trattamento (*ilarità*).

Voi sapete cosa vuol dire l'equo trattamento! Vuol dire un regolamento più lungo delle linee che vuole regolare, con una congerie di disposizioni riguardanti la assunzione, le promozioni, la quiescenza, il licenziamento, la disciplina del personale; vuol dire un mondo di noie; vuol dire soprattutto un esercizio dispendiosissimo, non tanto per l'imposizione di paghe eccedenti spesso quelle del mercato, quanto per la imposizione di organici che, per effetto di orari, di turni, di congedi ecc., richiedono 50 agenti dove ne bastano 20!

L'equità vuole essere bilaterale! Ma il regime imposto alle aziende esercenti i pubblici servizi dei trasporti, non fu equo se le mandò tutte in rovina.

Comunque io ho detto brevemente, come l'ora consentiva, le ragioni dell'articolo aggiuntivo da me proposto. Il Senato deciderà; se il raggio di 20 chilometri pare eccessivo si riduca a 10, ma, salvo questo temperamento, insisto acciò sia messo in votazione.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTINI, *ministro di agricoltura*. Se ci poteva essere motivo di mettere in guardia il Senato circa la affrettata approvazione della proposta dell'onorevole Pozzo, e di essere esitanti da parte del Governo ad accettarla, l'illustrazione fattane ora dal proponente è tale da rendere perfettamente giustificate le mie riserve.

Non insisto più oltre nel pregare il senatore Pozzo affinché la questione possa essere esaminata più profondamente al momento opportuno, perchè il proponente mostra troppa insistenza nel volere una risoluzione immediata, che il Governo non può dare allo stato attuale delle cose. Nè vale il dire che si dà al Governo soltanto una facoltà, autorizzandolo a prendere provvedimenti nei termini che esso crede più tempestivi ed adatti.

Dare un'autorizzazione evidentemente implica il dovere di farne uso e di sottostare alla necessità che imponga di ricorrere ad essa.

Ora le conseguenze anche finanziarie di una proposta innovativa di questo genere possono esser tali da rendere giustificato un esame complessivo e prudente della materia. Dovrei quindi insistere per il rigetto se dovessimo oggi venire ad una conclusione, ma, per dovere di deferenza verso il senatore Pozzo e presso i colleghi del Governo, preferisco pregare la Presidenza di sospendere ogni ulteriore discussione per dar tempo al ministro dei lavori pubblici di esprimere il suo giudizio d'accordo col ministro del tesoro, in seguito ad una completa valutazione dello articolo aggiuntivo di cui si discute.

POZZO. Mi associo alla proposta dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che sia rinviata la discussione di questo progetto di legge ad altra tornata e dopo che egli avrà potuto mettersi d'accordo con il ministro dei lavori pubblici.

Pongo ai voti questa proposta del ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Annuncio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di dar lettura di una interpellanza pervenuta alla Presidenza.

SILI, *segretario*, legge:

All'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delle finanze, per conoscere i criteri cui sono state ispirate le modificazioni al Regio decreto-legge del 22 aprile 1920, n. 494, riguardante l'imposta straordinaria sul patrimonio, applicate anch'esse con Regio decreto-legge, specialmente in ordine al sistema di valutazione dei terreni e dei fabbricati. E se siano note al Governo le esagerazioni, cui, per rincarare la dose, si abbandonano gli agenti delle imposte nell'applicazione delle suddette modificazioni all'originario decreto-legge.

Spirito, Bouvier, Biscaretti, Della Noce, Presbitero, Mosca, De Cupis, Pagliano, Di Robilant, Valli, Torrigiani Filippo.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1607, e del Regio decreto 9 novembre 1919, n. 2439, concernenti l'ammissione di 300 invalidi di guerra ad altrettanti posti di allievi guardie nel Corpo Reale delle foreste (N. 309):

Senatori votanti	170
Favorevoli	143
Contrari	27

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 7 giugno 1920, n. 778, recante esenzione dalle tasse di registro e bollo a favore dei comuni per i contratti di acquisto o di permuta di terreni da concedere in godimento alle popolazioni agricole (N. 229):

Senatori votanti	170
Favorevoli	139
Contrari	31

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 11 marzo 1920, n. 285, concernente il ripristino, nei comuni già invasi dal nemico, a decorrere dal 1° gennaio 1920, della riscossione delle tasse locali e dell'obbligo dove esisteva, nei tesoriери o riscuotitori speciali delle entrate patrimoniali, di rispondere del non riscosso per riscosso (N. 267):

Senatori votanti	170
Favorevoli	148
Contrari	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1847, che stabilisce il numero delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia (Numero 291):

Senatori votanti	170
Favorevoli	136
Contrari	34

Il Senato approva.

Proroga del termine assegnato per il ritiro delle monete divisionali di argento (N. 355):

Senatori votanti	170
Favorevoli	150
Contrari	20

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto in data 2 maggio 1920, n. 625, riguardante l'abolizione delle indennità per gli ufficiali richiamati durante la guerra (N. 365):

Senatori votanti	170
Favorevoli	151
Contrari	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1422, per l'istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio delle opere del Porto di Riposto (N. 331):

Senatori votanti	170
Favorevoli	140
Contrari	30

Il Senato approva.

**Per lo svolgimento di una interpellanza
del senatore Mosca.**

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Essendo presente l'onorevole ministro della marina lo prego di fissare il giorno per lo svolgimento dell'interpellanza che ho presentata il 3 aprile e che fu già letta al Senato, relativa ai patti concordati in base ai quali terminò lo sciopero degli scaricatori dei porti.

DE VITO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VITO, *ministro della marina*. Se l'onorevole Mosca non ha nulla in contrario, pregherei di voler fissare lo svolgimento di questa interpellanza per la seduta del 10 giugno.

MOSCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCA. Data l'imminente sospensione dei lavori del Senato, accetto la data fissata dall'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Domani seduta pubblica alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Montresor, Credaro, Molmenti, Boselli, Luzzatti, Volterra, Baccelli, Morpurgo e Melodia:

Sistemazione dei concorrenti a cattedre di scuole medie governative di 1° grado, dichiarati idonei eleggibili nei concorsi 1919-20.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia (N. 187);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1825, concernente modificazioni al titolo 4: « Disposizioni speciali per i trasporti marittimi » della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 188);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 gennaio 1920, n. 174, che sopprime i Tribunali militari di Caserta e di Catania (N. 358);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1921, n. 130, che proroga l'efficacia del decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1417, circa la repressione della simulazione di malattie e delle mutilazioni volontarie (N. 360);

Conversione in legge del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1585, che approva le nuove condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato (N. 332);

Conversione in legge del Regio decreto 3 aprile 1921, n. 642, circa abbreviazione del

termine per la presentazione di domande di indennizzo per atti di ostilità contrari al diritto di guerra (N. 141).

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 28 luglio 1921, n. 1032, che modifica quello 3 aprile 1921, n. 331, relativo alle locazioni di locali adibiti ad uso di piccola industria, di commercio o professione o ad uso di ufficio (N. 203);

Conversione in legge del Regio decreto 13 marzo 1922, n. 282, che modifica quello 28 luglio 1921, n. 1072, relativo ai fitti dei negozi (N. 363);

Conversione in legge del Regio decreto 9 aprile 1922, n. 449, che abroga l'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 novembre 1921, numero 1561, relativo alla proroga dei contratti di locazione di appartamenti o case ad uso di abitazione (N. 387);

Proroga del termine di cui all'art. 1 del testo unico delle disposizioni legislative per la concessione delle terre, approvato con Regio decreto 15 dicembre 1921, n. 2047 (N. 352-urgenza);

Costituzione in comune autonomo della frazione di Montesilvano Marina (N. 377).

IV. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 29 gennaio 1922, n. 40, portante provvedimenti a favore delle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto (N. 348).

La seduta è tolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1922 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.